



CITTÀ DI ARIANO IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

A V V I S O

OGGETTO: OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE COMUNALI, VICINALI E DI USO PUBBLICO.

PRESO ATTO dello stato di fatto di terreni di proprietà privata con presenza di piantagioni confinanti con strade comunali, vicinali e di uso pubblico nel territorio del Comune di Ariano Irpino;

CONSIDERATO che la presenza di:

- **siepi** che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi e i passaggi pedonali;
- **rami** protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini ovvero in aree incolte o boscate;
- **piante**, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- **piante**, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- **piantagioni** (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;

costituisce grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

RILEVATO che i proprietari di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) che insistono su proprietà private e/o fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni descritte nel capoverso precedente;

RITENUTO necessario ribadire l'obbligo dei privati di provvedere alla manutenzione e pulizia delle aree confinanti con tutte le strade di uso pubblico al fine di prevenire qualunque situazione di pericolo per gli utenti, nonché garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, sulle strade classificate come comunali, vicinali e di uso pubblico nel tenimento del Comune di Ariano Irpino;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 17 del 6/07/2010 avente per oggetto "*Prevenzione degli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi*";

VISTI gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (*Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni e gli artt. 892, 894, 895, 896 del Codice Civile;

SI AVVISA

Tutti i proprietari, possessori o detentori di terreni confinanti con le strade comunali, vicinali e di uso pubblico situati nel territorio del Comune di Ariano Irpino, nell'ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade come individuate ai sensi del vigente Codice della Strada di PROVVEDERE a:

1. **POTARE** regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante.
2. **TAGLIARE** i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade.
3. **RIMUOVERE** immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
4. **PROVVEDERE** alla creazione di canali di guardia (scannelli) per evitare caduta di acqua, fango e detriti sulla sede stradale con conseguente pericolo della circolazione veicolare e pedonale.
5. **PROVVEDERE** alla regimentazione delle acque provenienti dalle superficie coperte (tetti) e piazzali antistanti fabbricati e pertinenze, mediante incanalamento.
6. **ADOTTARE** tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi.

Tutti i proprietari, possessori o detentori che arano o comunque lavorano, con o senza macchine agricole (trattori, motozappe, fresatrici, ecc.) terreni confinanti con le strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono tenuti ad osservare una fascia di rispetto **non inferiore ad un metro dal ciglio** del piano stradale lasciando incolta tale striscia di terreno al fine di favorire il consolidamento delle ripe e dei cigli stradali.

Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti, come da ordinanze, **entro il 30 GIUGNO e il 30 SETTEMBRE di ogni anno.**

Non ottemperando entro il suddetto termine, si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal vigente Codice della strada e dalle leggi vigenti, non escludendo l'esecuzione dei lavori in danno (a cura dell'Ufficio Patrimonio e vigilanza Polizia Rurale) con spese a carico dell'inadempiente sia esso proprietario, possessore o detentore del fondo.

La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale -Servizio Patrimonio- e le forze dell'ordine pubblico sono incaricati del controllo circa l'osservanza del presente avviso.

Del presente avviso viene data notizia alla cittadinanza mediante affissione di manifesti, comunicati stampa, pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e sul sito internet del Comune.

Ariano Irpino, lì 20 luglio 2010.

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
F.to Nicola Castagnozzi

IL SINDACO
F. to Dr. Antonio Mainiero